



Regolamento per la disciplina dell'attività di tutorato studentesco

Emanato con Decreto Rettorale repertorio 520 del 26 giugno 2023

INDICE:

- Art. 1: Definizioni
- Art. 2: Fonti normative e finalità
- Art. 3: I Tutor
- Art. 4: Commissione di Ateneo per il Tutorato
- Art. 5: Bando di Concorso
- Art. 6: Requisiti per l'ammissione
- Art. 7: Casi di esclusione/incompatibilità
- Art. 8: Procedure di selezione e formulazione della graduatoria
- Art. 9: Pubblicazione delle graduatorie
- Art. 10: Disposizioni per il conferimento e lo svolgimento delle collaborazioni
- Art. 11: Cessazione del rapporto dell'attività
- Art. 12: Monitoraggio e Valutazione
- Art. 13: Emanazione ed entrata in vigore

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, definisce il periodo ordinariamente intercorrente tra il settembre dell'anno di pubblicazione del bando e il settembre dell'anno successivo, fatte salve le conseguenti attività necessarie ai passaggi di consegne tra tutor all'inizio e alla fine del periodo di attività. Tale periodo può avere una diversa collocazione mensile, nel caso di bandi straordinari;

AREA, definisce le aree didattiche presenti nell'Università degli Studi di Brescia distinte nei vari dipartimenti, presso cui esercitano l'attività i tutor, nonché la competenza delle unità organizzative presso cui i tutor prestano servizio;

COLLABORAZIONE STUDENTESCA (150 ORE), definisce le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Brescia con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza (art. 12 della legge 19 novembre 1990, n 341), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili. Le collaborazioni vengono attivate con una procedura selettiva a seguito della partecipazione al relativo bando annuale.

LAUREA DI PARI LIVELLO, definisce il titolo precedentemente acquisito al termine di un corso di laurea di primo livello se il candidato al momento della domanda è iscritto al terzo anno di un corso di laurea triennale o al termine di un corso di laurea magistrale o a ciclo unico negli altri casi, così che l'iscrizione al corso di studi odierna sia finalizzata all'acquisizione di una seconda laurea;

REFERENTI PER L'ATTIVITÀ DI TUTORATO AGLI STUDENTI, definisce i Direttori di Dipartimento o loro delegati e/o Responsabili della struttura di assegnazione che usufruiscono della collaborazione dei tutor;



STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI, definisce gli studenti con carriera attiva e in regola con i pagamenti delle tasse dei precedenti anni accademici che, nei termini annualmente definiti, hanno rinnovato la propria iscrizione per l'anno accademico in cui avrà inizio l'attività di tutor, provvedendo al pagamento della prima rata;

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE, definisce il dipartimento o l'unità organizzativa presso cui il tutor, sulla base del bando a cui ha partecipato, presta il proprio servizio;

TUTOR definisce gli studenti selezionati a seguito di procedura concorsuale che svolgono le attività indicate nell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

TUTOR DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE o **TUTOR SENIOR** definisce, in particolare, gli studenti selezionati a seguito di procedura concorsuale che svolgono le attività indicate nell'art. 2, comma 2, lettera e) del presente Regolamento.

2. I seguenti acronimi definiscono:

C.d.A., il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

CFU, il Credito Formativo Universitario;

CPS, il Comitato partecipativo degli studenti;

PAT, il Piano Annuale per il Tutorato studentesco;

PQA, il Presidio della Qualità di Ateneo;

RPA, Responsabile del Procedimento Amministrativo.

Art. 2 - Fonti normative e finalità

1. In attuazione dell'art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, degli artt. 3 e 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università definisce annualmente le attività di tutorato che coinvolgono il corpo docente, ricercatore e gli studenti tutor.

2. Il tutorato studentesco ha per obiettivi:

- a) orientare ed assistere gli immatricolandi e gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
- b) fornire supporto all'attività finalizzata a ridurre gli abbandoni e il numero degli studenti fuori corso;
- c) assistere lo studente nella predisposizione del piano di studi;
- d) accogliere gli studenti provenienti da Atenei stranieri, facenti parte dei progetti di internazionalizzazione, e supportare lo svolgimento di attività didattiche e di inserimento alla vita universitaria;
- e) promuovere le attività di accoglienza ed inserimento nelle residenze universitarie;
- f) partecipare alle attività di orientamento promosse dall'Ateneo o dai Dipartimenti sia in provincia che fuori provincia.

Art. 3 - I Tutor

1. Il presente regolamento disciplina le attività di tutorato affidate a studenti capaci e meritevoli, definite nei successivi articoli.

2. Le attività di tutorato rientranti fra i compiti istituzionali di docenti e ricercatori sono oggetto di apposito Regolamento.

Art. 4 - Commissione di Ateneo per il Tutorato

1. Al fine di coordinare l'attività è istituita la "Commissione di Ateneo per il Tutorato".

La Commissione è composta da:

- a) Delegato del Rettore alla Didattica, o altro dipendente delegato dal Rettore, che la presiede e la convoca;
- b) Direttori di Dipartimento o loro delegati;
- c) Responsabili delle unità organizzative che usufruiscono della collaborazione dei tutor;
- d) Responsabile gerarchico diretto dell'unità organizzativa che, da funzionigramma, gestisce le procedure di tutorato o da un suo delegato.

2. Il Presidente e i membri della Commissione restano in carica per la durata prevista dal decreto rettorale di nomina, salvo eventuali surroghe anticipate nelle rispettive cariche.

3. La Commissione, tenuto conto delle relazioni delle Commissioni Paritetiche, entro la fine di marzo elabora il PAT per l'anno successivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

4. Il PAT deve indicare:

- a) il referente per l'attività di tutorato agli studenti di ogni area;
- b) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- c) le attività previste;
- d) il numero di collaboratori richiesti per i singoli compiti;
- e) la determinazione del numero di ore necessarie.

5. Il PAT è approvato dal Senato Accademico entro il mese di maggio, previo parere del Presidio della qualità di Ateneo in ordine alla coerenza della proposta con quanto rilevato dalle Commissioni Paritetiche, nel rispetto dei limiti delle risorse economiche assegnate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5 - Bando di Concorso

1. Ogni anno, entro il mese di giugno, sono emanati, a cura dell'unità organizzativa competente, i bandi di selezione dei tutor.

2. Per sopravvenute e non prevedibili esigenze amministrative, ferma la necessaria copertura economica, possono essere emanati dei bandi straordinari in corso d'anno.

3. Nei bandi sono definiti i posti previsti, le modalità e i termini di presentazione delle domande e gli eventuali requisiti di carriera e attitudinali richiesti, oltre alle eventuali ulteriori particolari condizioni per i Tutor delle residenze universitarie.

4. La domanda di partecipazione non può riferirsi a più di due attività di tutorato.

5. I bandi sono pubblicati all'Albo pretorio on-line di Ateneo e nella pagina dedicata del sito internet dell'Università.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione



1. La domanda di partecipazione alla selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti nel periodo di svolgimento dell'attività di tutorato, appartenenti alle seguenti tipologie (salvo diverse 3 indicazioni contenute nei singoli bandi):

- a) studenti dei corsi di laurea magistrale;
- b) studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico iscritti a partire dal 4° anno di corso;
- c) studenti dei corsi di dottorato, previo ottenimento del nulla osta allo svolgimento dell'attività di tutor da parte del collegio docenti del corso di dottorato, da conseguire entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di pubblicazione del bando;
- d) studenti della scuola di specializzazione per le professioni legali;
- e) studenti iscritti al 3° anno dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico. Per tali studenti l'effettivo svolgimento dell'attività di tutorato è subordinato all'iscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno di pubblicazione del bando, al corso di laurea magistrale prescelto o al 4° anno di laurea a ciclo unico.

2. In caso di bandi straordinari, pubblicati nel corso dell'anno sono esclusi gli studenti di cui al comma 1 lett. e) e, per i dottorandi di cui al comma 1, lett c), sarà prorogato il termine.

Art. 7 - Casi di esclusione/incompatibilità

1. Sono esclusi dall'attività:

- a) coloro che siano già in possesso di una laurea di pari livello;
- b) coloro che nell'anno accademico in cui ha inizio l'attività di tutorato, siano iscritti da oltre due anni rispetto alla durata normale del corso (con riferimento all'anno di prima immatricolazione al corso attuale). Tale criterio di esclusione non si applica agli studenti di cui all' articolo 6 comma 1 lett. e);

2. I bandi possono prevedere l'esclusione dall'attività di tutorato per coloro che godono, per lo stesso anno accademico in cui è prevista l'attività di tutorato, di assegni per altre attività di collaborazione attivate dall'Ateneo o che fruiscono di borse di studio non finalizzate al diritto allo studio.

Art. 8 - Procedure di selezione e formulazione della graduatoria

1. Le Commissioni per la selezione dei tutor sono nominate con Decreto Rettorale, su proposta del Presidente della Commissione per il tutorato, sentiti i referenti delle attività.

2. La selezione avviene per titoli e colloquio. Le Commissioni esplicitano le attività di selezione e provvedono a formulare le graduatorie finali tenendo conto del merito, delle capacità attitudinali dei candidati e dell'eventuale positivo svolgimento dell'attività in anni accademici precedenti.

3. A tal fine, il punteggio complessivo, espresso in centesimi, sarà determinato attribuendo sino a un massimo di 60 e 40 punti rispettivamente a) al merito e b) al colloquio attitudinale e all'attività pregressa.

4. Per gli studenti il punteggio di merito costituito dai CFU conseguiti e dalla loro media si determina secondo le seguenti formule:

- a) ("CFU studente"/"CFU potenziale") x 30 - (fino ad un massimo di 30 punti);



b) ($(\text{"Media studente"} - 18) / 12 \times 30$ - (fino ad un massimo di 30 punti).

A ciò verranno aggiunti, a seguito del colloquio attitudinale, un massimo di 40 punti, valutati ai sensi dell'art. 8 co 8.

Gli operandi per il calcolo del punteggio di merito (comma 4 lettere a) e b) sono così determinati:

"Media studente": la media aritmetica semplice dei voti conseguiti entro le date definite nel bando dell'anno accademico corrente;

"CFU studente": crediti acquisiti nel corso di studi, entro le date definite nel bando (nel caso dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico verranno sommati 180 CFU al predetto valore);

"CFU potenziale", in caso di iscritto a corso di laurea magistrale, anche a ciclo unico:
somma di:

CFU ANNI PRECEDENTI:

- CFU acquisibili per ogni anno di corso precedente sulla base dell'ordinamento del corso di studi (nel caso dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico verranno sommati 180 CFU al predetto valore);
- ulteriori 60 CFU per ogni anno fuori corso, precedente a quello corrente.

CFU ANNO CORRENTE, rispetto alla data di rilevazione dei CFU definita nel bando:

- se l'anno corrente è in corso, + 50% dei CFU previsti dall'ordinamento del corso di studi per l'anno corrente,
- in alternativa, se l'anno corrente è fuori corso + 40 CFU per l'anno corrente.

"CFU potenziale", in caso di iscritto a corso di laurea triennale:
somma di:

CFU ANNI PRECEDENTI:

- se l'anno corrente è in corso, CFU acquisibili per ogni anno di corso precedente sulla base dell'ordinamento del corso di studi;
- se l'anno corrente è fuori corso, verranno considerati i crediti acquisibili nell'intero corso di laurea;

CFU ANNO CORRENTE, rispetto alla data di rilevazione dei CFU definita nel bando:

- solo se l'anno corrente è in corso, + 50% dei CFU previsti dall'ordinamento del corso di studi per l'anno corrente.

5. Nel caso di attività aperte anche agli iscritti ai corsi di dottorato e alla scuola di specializzazione per le professioni legali, il punteggio complessivo per questi studenti è così determinato:

a) 20 punti derivanti dall'iscrizione al corso di dottorato/ scuola di specializzazione per le professioni legali;



b) 10 punti derivanti dal possesso di un titolo di laurea presso l'Università degli studi di Brescia;

c) 30 attribuiti sulla base del voto conseguito nel titolo utilizzato per l'accesso al corso, secondo la seguente tabella:

110 e lode	30 punti
110	25 punti
da 109 a 90	punti pari a 25 meno la differenza fra il voto di laurea e 110 (es. voto 109: $25 - (110-109) = 25-1 = 24$)
inferiore o uguale a 89	4 punti

d) colloquio attitudinale 40 punti, valutati ai sensi dell'art. 8 co 8.

6. Per gli studenti che hanno concluso l'esperienza Erasmus, ma i cui esami svolti all'estero non sono ancora stati registrati in carriera, entro le date di rilevazione dei CFU acquisiti indicate in bando, viene attribuito un "bonus" di 0.5 punti (per Erasmus di durata fino a 3 mesi), 1 punto (per Erasmus di durata fino a 6 mesi), e 2 punti (per Erasmus di durata fino ad 1 anno), da sommarsi al punteggio del merito, nel limite del punteggio massimo di merito attribuibile.

7. Agli studenti dell'area medica, che negli esami integrati hanno superato la prova teorica entro le date di rilevazione dei CFU acquisiti indicate in bando, ma non hanno ancora registrato il tirocinio, ai fini della valutazione è attribuito un punteggio pari a 1/10 dei CFU del corso integrato, previa presentazione di un'autocertificazione sottoscritta dallo studente e controfirmata dal docente Presidente dello stesso corso integrato.

8. In sede di colloquio, la Commissione per la selezione sottopone dei quesiti al candidato per vagliare la padronanza dei temi indicati nel bando, sulla base di criteri predefiniti dalla Commissione. Il colloquio si intende superato con il raggiungimento di almeno 21 punti su 40.

Art. 9 - Pubblicazione delle graduatorie

1. Entro 15 giorni dalla data di chiusura delle procedure di selezione, sono pubblicate in via provvisoria le graduatorie degli idonei, sulla sola base del punteggio di merito acquisito, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di rettifica.

2. Dopo il colloquio sarà pubblicata una graduatoria provvisoria con la somma del punteggio di merito e il punteggio attribuito al colloquio, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di rettifica.

3. Le istanze di rettifica sono presentate all'RPA indicato in bando, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. L'unità organizzativa a cui fa capo l'RPA gestisce e riscontra le eventuali istanze di rettifica e dunque provvede alla pubblicazione definitiva delle graduatorie.



4. In caso di esaurimento della graduatoria di riferimento, i posti vacanti possono essere assegnati attingendo alle graduatorie attive per gli altri servizi di tutorato studentesco.

Art. 10 – Disposizioni per il conferimento e lo svolgimento delle collaborazioni

1. L'unità organizzativa che gestisce le procedure di tutorato comunica agli studenti vincitori, mediante posta elettronica, utilizzando l'indirizzo istituzionale, l'avvio delle procedure di conferimento dell'attività. Lo studente entro 5 giorni lavorativi provvede a comunicare la propria accettazione.

2. Lo studente che rifiuta l'incarico viene ricollocato alla fine della graduatoria degli idonei, in eccedenza, indipendentemente dal punteggio e, al secondo rifiuto decade dalla graduatoria.

3. A seguito dell'accettazione viene sottoscritto l'atto di impegno dallo studente, controfirmato dal Direttore Generale o dirigente delegato, nel quale viene specificata l'attività da svolgere e richiamata la relativa disciplina.

4. L'attività degli studenti può essere preceduta da un periodo di formazione, compreso nel monte ore complessivo.

5. L'inizio dell'attività dei singoli studenti deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno finanziario di riferimento della graduatoria, fatte salve attività che, per ragioni di servizio, per scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce o per altre cause, si svolgono in data successiva.

6. Lo studente deve svolgere la propria attività presso la struttura di assegnazione. Casi particolari ed eccezionali possono essere valutati dal RPA, sentito il parere del referente per il servizio di tutorato competente.

7. Il corrispettivo orario è erogato per le sole ore di tutorato effettivamente svolte, nei limiti del monte orario indicato nell'atto di impegno sottoscritto, salva espressa e motivata autorizzazione a svolgere ore aggiuntive da parte del responsabile dell'unità organizzativa che gestisce la procedura amministrativa del tutorato, concessa nei limiti del budget disponibile.

8. Le ore di attività si svolgono ordinariamente tra il settembre dell'anno di pubblicazione del bando e il settembre dell'anno successivo, fatte salve le conseguenti attività necessarie ai passaggi di consegne tra tutor all'inizio e alla fine del periodo di attività.

9. Il corrispettivo come quantificato nel bando, è erogato in unica soluzione entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, previa acquisizione da parte dell'unità organizzativa competente della certificazione dello svolgimento dell'attività da parte del referente per l'attività di tutorato.

10. Nel caso d'interruzione dell'attività per documentati motivi di salute, il tutor può essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, fatte salve le esigenze di servizio.

Art. 11 - Cessazione dell'attività

1. Assenze ingiustificate dall'attività per più di 3 volte, rilevate formalmente dall'unità organizzativa che gestisce le procedure di tutorato, comportano la decadenza dall'attività di tutorato con la conseguente corresponsione delle somme relative alle sole ore effettuate.



2. Il conseguimento del titolo di studio, la rinuncia agli studi, la sospensione della carriera o qualunque altro atto che comporti l'interruzione di fatto degli studi comportano la cessazione dell'attività e la corresponsione delle somme relative alle ore effettuate fino a quel momento.

3. I referenti per l'attività di tutorato agli studenti possono presentare per iscritto al Responsabile gerarchico di cui all'art. 4 co 1 lett. d), eventuali motivate contestazioni in merito alla qualità dell'attività svolta dal tutor, dandone comunicazione all'interessato. Tale contestazione viene valutata da una Commissione composta da: il Presidente della Commissione per il tutorato, il Responsabile del di cui all'art. 4 co 1 lett. d) od un suo delegato e un rappresentante degli studenti designato dal CPS.

Art. 12 – Monitoraggio e Valutazione

1. Le attività previste dal PAT sono soggette a valutazione anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti per la rilevazione del parere degli studenti circa il tutorato studentesco realizzato.

2. Entro il mese di novembre, l'unità organizzativa competente trasmette alle Commissioni paritetiche la relazione annuale concernente l'attività svolta, predisposta dai referenti per l'attività di tutorato agli studenti.

3. Entro il mese di dicembre, le Commissioni Paritetiche esprimono le proprie valutazioni riguardo le attività di tutorato realizzate integrandole nella relazione annuale che è trasmessa, a cura dell'unità organizzativa competente, alla Commissione per il tutorato e al Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 13 - Emanazione, entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato all'albo on-line di Ateneo, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Sono fatte salve le procedure e le attività già in corso sulla base della precedente regolamentazione, fino alla loro naturale scadenza.

2. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.

3. In fase di prima applicazione, la composizione della Commissione di cui all'art. 4 coincide con quanto disposto con Decreto Rettorale Rep. Decreti n. 1223/2022 – Prot. n. 0346525 del 22/12/2022. Il Presidente della Commissione, resta in carica per la durata del mandato del Rettore e i responsabili per il servizio di tutorato presso i Dipartimenti restano in carica per la durata del mandato del rispettivo Direttore di dipartimento delegante, salvo rinunce o diverse nomine che dovessero subentrare nel corso del mandato. Le successive modificazioni nella composizione, di cui all'art. 4, comma 2, sono formalizzate a mezzo Decreto Rettorale non appena si renda necessario.

4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa 7 vigente in materia.